

TUTTI I RIMEDI ESPERIBILI DOPO L'ABROGAZIONE DELLA CONCILIAZIONE NEGOZIALE

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, graduatorie fatte Ora per i reclami ci sono cinque giorni di tempo

DI CARLO FORTE

Gli uffici scolastici hanno pubblicato le graduatorie dei docenti aspiranti alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie. E in questi giorni stanno pubblicando anche gli esiti delle relative domande. Pertanto, i docenti e i non docenti che ritenessero di essere stati lesi nei loro diritti per quanto riguarda la valutazione dei titoli e le sedi loro assegnate, avranno cinque giorni di tempo per sporgere reclamo dalla data di pubblicazione di tali esiti.

La procedura è regolata dall'articolo 20 del contratto sulla mobilità annuale di quest'anno. In particolare, il comma 3 dello stesso articolo prevede che gli interessati possano presentare un'istanza (tecnicamente definita reclamo) indirizzata al dirigente dell'ambito territoriale competente per territorio, con la quale chiedere le rettifiche del caso. Sempre secondo quanto previsto dal comma 3, l'amministrazione ha dieci giorni di tempo per esaminare il reclamo e disporre le eventuali rettifiche.

In ogni caso, la decisione sul reclamo, positiva o negativa, fa sì che l'esito risulti definitivo. Se il reclamo non viene accolto, l'interessato ha titolo ad adire le procedure di conciliazione ordinariamente previste dal contratto oppure può rivolgersi direttamente al giudice del lavoro.

Il contratto prevede che si possa comunque esperire il tentativo di conciliazione presso l'ufficio scolastico. Ma prevede che ciò possa avvenire - tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione e arbitrato apportate al codice di procedura civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 18 -

Le modifiche, però, consistono nella cancellazione della conciliazione negoziale, previste dalle disposizioni previgenti. Dunque, allo stato attuale, non sembrerebbe più percorribile la possibilità di risolvere le eventuali controversie utilizzando queste procedure stragiudiziali. In diversi uffici, però, la conciliazione negoziale continua ad essere applicata.

La procedura viene azionata tramite la presentazione di una domanda nella quale l'interessato espone i fatti oggetto della controversia e indica le norme che sembrerebbero essere state violate. Dopo la presentazione dell'istanza, l'amministrazione convoca l'interessato presso l'ufficio davanti a un funzionario che redige il processo verbale e davanti a un funzionario competente a decidere sull'oggetto della controversia. E se alla fine si giunge ad un accordo, l'amministrazione conferma la propria decisione a quanto stipulato nell'accordo. Il documento che incorpora l'accordo è il processo verbale.

Va detto subito che l'accordo non vincola l'amministrazione come accadeva prima. Pertanto, se l'ufficio non lo rispetta, l'interessato non può più andare dal giudice per ottenere l'esecutività della decisione in esso contenuta. Prima della riforma, invece, l'accordo costituiva titolo esecutivo. Pertanto, dopo la delibazione da parte del tribunale, in caso di inerzia dell'amministrazione, l'interessato poteva procedere ottenendo agevolmente l'esecuzione da parte del giudice. Adesso, invece, essendo state abrogate le norme che lo prevedevano (l'abrogazione è stata disposta dall'ultimo governo Berlusconi con il decreto Brunetta) l'accordo non è più titolo esecutivo. Dunque, se l'amministrazione non vi dà esecuzione, non è più possibile adottare questo rimedio.

L'abrogazione della conciliazione negoziale, peraltro, pone anche dubbi circa la legittimità delle stesse procedure di conciliazione. Il dubbio, però, può essere superato facendo riferimento all'articolo 21-quinquies della legge 241/90, che attribuisce all'amministrazione il cosiddetto potere di autotutela. In pratica, se l'amministrazione si avvede della illegittimità di un provvedimento da essa formato, ha titolo a revocarlo adottandone un altro in sostituzione di quello illegittimo. Ed è per questo motivo che, in ogni caso, l'amministrazione ha sempre titolo ad apportare delle rettifiche ai propri atti. Anche in attuazione di procedure di conciliazione che, per quanto di dubbia legittimità sul piano formale, di fatto, assumono la valenza di atti endoprocedimentali in tutto assimilabili a quello che una volta si chiamava: ricorso gerarchico.

Di qui la piena legittimità degli esiti delle rettifiche. Oltretutto, di solito l'amministrazione ha interesse a dare attuazione agli impegni assunti tramite gli accordi conciliativi. Ciò perché, in caso di contenzioso giurisdizionale, gli interessati avrebbero gioco facile a dimostrare al giudice di avere ragione. In primo luogo, facendo valere le stesse giustificazioni giuridiche contenute nel processo verbale della conciliazione, in quanto condivise dall'amministrazione. E in secondo luogo, facendo valere in giudizio il comportamento scorretto della amministrazione che, in caso di inadempimento, potrebbe incorrere anche nella responsabilità per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede ordinariamente previsti dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile. Obblighi che impongono l'amministrazione, in quanto parte datoriale del contratto individuale di lavoro, ad assumere comportamenti informati a tali principi.

